Nuova norma sui trust esteri con zone d'ombra

La peculiarità dell'istituto impone "deviazioni" rispetto al regime fiscale delle società

/ Andrea TAVECCHIO e Riccardo BARONE

Il nuovo regime di tassazione dei redditi corrisposti a residenti in Italia da taluni trust opachi esteri, introdotto dall'art. 13 del DL 124/2019, ha il pregio di risolvere alcune problematiche di carattere interpretativo, ma, nel contempo, presenta alcune zone d'ombra.

Le nuove disposizioni prevedono, in sintesi, che le somme o i valori corrisposti da trust (e istituti aventi analogo contenuto) opachi stabiliti in Stati a regime fiscale privilegiato siano tassati in capo ai beneficiari residenti nel territorio dello Stato, quali redditi di capitale (ex art. 44 comma 1 lett. g-sexies) del TUIR) che concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario stesso secondo le aliquote progressive IR-

Il citato articolo 13 introduce, poi, una presunzione a favore dell'Amministrazione finanziaria secondo cui l'intero ammontare distribuito da trust esteri e istituti aventi analogo contenuto a beneficiari residenti in Italia costituisce reddito laddove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio.

Un primo aspetto che necessita chiarimenti concerne la locuzione "stabiliti", la quale dovrebbe in linea di principio riferirsi alla residenza del trust, di regola coincidente con il domicilio fiscale del trustee. Tuttavia, resta da chiarire, ad esempio, l'ipotesi in cui si sia in presenza di co-trustees.

La presenza di un doppio trustee non è così inusuale per esempio nel Regno Unito, dove, nel caso in cui il disponente non sia ivi residente e domiciliato (al momento della costituzione del trust e di eventuali apporti aggiuntivi) e vi sia almeno un trustee non residente o non domiciliato nel Regno Unito, i trustee (considerati come a single deemed person) non sono considerati ivi residenti, a prescindere dal fatto che vi sia una maggioranza di trustee inglesi o che l'amministrazione del trust venga effettuata nel Regno Unito.

Pertanto, nell'ipotesi di un comitato di trustee, composto da due trustee inglesi e uno residente all'estero, le autorità fiscali inglesi non dovrebbero rilasciare alcun certificato di residenza fiscale nonostante la sede dell'amministrazione sia da rinvenirsi nel Regno Unito. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate chiarisca che la locuzione "stabiliti" sia da identificarsi nel concetto di residenza normato dell'art. 73 del TUIR (e dunque in linea di principio con la sede dell'amministrazione del trust), potrebbero verificarsi situazioni come quella appena descritta in cui il trust sarebbe residente, ai fini della norma in commento, in un Paese non a fiscalità privilegiata, benché il trust goda in tale Paese dei vantaggi fiscali riservati ai trust offshore.

Un altro aspetto che presenta difficoltà da un punto di vista interpretativo è l'identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, la quale, per espressa previsione legislativa, è da rinvenirsi facendo riferimento all'art. 47-bis del TUIR.

Quest'ultimo individua un diverso criterio di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata: il confronto dei livelli di tassazione effettiva, nel caso in cui la partecipazione societaria sia di controllo, o il confronto dei livelli nominali di tassazione nel caso di assenza di controllo (per quest'ultimo intendendosi la nozione richiamata dall'art. 167 del TUIR ai fini della disciplina

Nel traslare le previsioni di cui all'art. 47-bis al fenomeno negoziale del trust, il Position Paper di Step Italy "La tassazione delle distribuzioni a trust esteri" è concorde nel ritenere che, ai fini del confronto del livello di tassazione, si debba fare riferimento ai livelli nominali di imposizione; ciò in virtù dell'impossibilità di coniugare la nozione di controllo di cui all'art. 167 comma 2 del TUIR (controllo partecipativo e controllo contrattuale) al trust.

Sul medesimo punto, resta da capire quale sia l'imposta italiana da prendere a riferimento ai fini del raffronto dei livelli nominali di tassazione. La soluzione più razionale sarebbe quella di prendere a riferimento, ai fini della tassazione italiana, l'aliquota IRES del 24% per i trust non commerciali, più l'aliquota IRAP del 3,9% per i trust commerciali. Tuttavia, nella pratica si assiste di frequente alla presenza di trust "finanziari", i cui redditi sono assoggettati, eccezion fatta per i dividendi, all'imposta sostitutiva del 26%.

Infine, l'art. 47-bis del TUIR esclude dal novero dei Paesi a fiscalità privilegiata gli Stati o territori appartenenti all'Unione europea ovvero allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Norvegia, Liechtenstein e Islanda).

L'esclusione dei Paesi Ue/See o meno non è un aspetto di poco conto: ad esempio, eventuali redditi di fonte estera percepiti da un trust residente a Cipro non scontano, sotto alcune condizioni, alcuna imposizione cipriota né in capo al trust, né in capo ai beneficiari non residenti. In tale fattispecie, l'esclusione dei trust stabiliti in Paesi Ue/See dal novero dei potenziali trust "paradisiaci" determinerebbe una doppia non imposizione.

L'esempio citato, infatti, potrebbe incentivare il trasferimento di sede dell'amministrazione dei trust in tali giurisdizioni.